

Report sulla disciplina relativa alle detenute madri.

Sollecitazioni sovranazionali e cenni sulla normativa di altri ordinamenti.

Dott.ssa Antonia Menghini

Molti Stati impongono un termine massimo di età per la permanenza dei bambini in carcere. Nel concedere la possibilità che i figli vivano con la propria madre detenuta, molti dei paesi esaminati richiedono anche una verifica rispetto alla sussistenza di determinati requisiti tra cui spicca quello del “migliore interesse del bambino”. Molti stati permettono che il bambino viva in cella con la propria madre, alcuni invece creano delle strutture dedicate e conseguentemente adeguatamente attrezzate interne alle prigioni in cui, a seconda delle previsioni, madri e figli possano vivere o cui le madri abbiano un regolare accesso per frequenti visite. Alcuni Stati ricorrono sistematicamente a “misure alternative al carcere” (intese in senso ampio) che possono consistere nel differimento dell’esecuzione della pena, nella detenzione domiciliare, nel monitoraggio elettronico etc.

La Raccomandazione 1469 del 2000 del Consiglio di Europa richiede di ricorrere alla pena privativa della libertà solo quale *ultima ratio* allorché si tratti di donne incinte o di madri di bimbi in età precoce¹. La Raccomandazione Rec (2006) 2 esplicita la necessità della valutazione circa il “migliore interesse del bambino” e la necessità che le strutture, ove permettano la convivenza delle detenute madri con i proprio figli siano dotate di tutte le *facilities* all’uopo necessarie (salute, igiene, personale qualificato etc.)².

L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali sollecita la necessità di mantenere un rapporto ed un contatto tra genitori detenuti e figli, sempre che ciò risulti nel miglior interesse del bambino³.

Nella medesima direzione anche la Risoluzione del Parlamento europeo che ha sollecitato gli stati membri ad implementare i risultati raccolti nel *Report on the Situation of Women in Prison and the Impact of the Imprisonment of Parents on Social and Family Life* del 2008, adottato dal Committee on Women’s Rights and Gender Equality of the European Parliament – che tra le altre cose sollecitava la necessità di ricorrere a “misure alternative al carcere” ove possibile (sentenze a pena detentiva di breve durata e prognosi negativa di pericolosità sociale) - e la Commissione ad adottare decisioni volte a promuovere le politiche di genere⁴.

A seguire cercheremo di dare qualche indicazione di massima sugli Stati che ci sembrano fornire qualche punto di interesse significativo.

Cina

¹ Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1469 (2000), *Mothers and Babies in Prison* (adopted on June 30, 2000), recommendation 5(i)–(viii), <http://assembly.coe.int/Main.asp?>

² Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules (Jan. 11, 2006), <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747>.

³ Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2012 O.J. (C 326) 391, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN>.

⁴ European Parliament, Committee on Women’s Rights and Gender Equality, *Report on the Situation of Women in Prison and the Impact of the Imprisonment of Parents on Social and Family Life* (2008) (hereinafter European Parliament Report), <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+PDF+V0//EN>; see also European Parliament Resolution 2007/2116(INI) of March 13, 2008, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0102+0+DOC+XML+V0//EN>.

Non sembra sia prevista la possibilità per il bambino di vivere all'interno della struttura carceraria con la propria madre. È invece prevista la possibilità di trascorrere il periodo di gravidanza o quello successivo dell'allattamento scontando la pena fuori dall'istituto.

Danimarca

La Danimarca si segnala per la valorizzazione della parità di genere. Infatti, ove dia prova di poter badare al proprio bambino di età non superiore ad un anno, il genitore, uomo o donna, ha il diritto di vivere con il proprio figlio all'interno del carcere⁵. Peraltro è prevista anche la possibilità per due soggetti che fossero una coppia anche prima della sentenza di trascorrere il periodo detentivo nella medesima cella⁶.

In particolare, il sistema penitenziario danese si caratterizza per l'elevato numero di istituti definite "prigioni aperte" e non presenta, allo stato, alcuna struttura esclusivamente dedicata alle donne, anche perché il numero di detenute è davvero poco significativo (75 nel 2014), anche se recentemente la questione è stata sollevata.

Il sistema danese si caratterizza per il ricorso massiccio a "pene alternative al carcere" nei confronti delle detenute madri, sempre che la pena sia di breve durata (istituti a ciò dedicati e braccialetto elettronico in caso di reclusione inferiore ai 5 mesi).

Inghilterra e Galles

In Inghilterra esistono le "*Babies units*" ovvero delle strutture dedicate alle detenute madri e ai loro figli⁷. Tali strutture sono tendenzialmente separate rispetto alle case di detenzione ordinarie e solitamente la scelta ricade su quella più vicina al luogo di residenza della donna. Quando questo non è possibile, si opta per la *unit* più vicina e, in mancanza di posti, si tende ad affidare il minore a strutture esterne. L'accesso a queste *units* non è automatico e la scelta è presa da un comitato presieduto da un assistente sociale. I posti disponibili sono solo 77 a fronte di un numero quasi doppio di richieste ogni anno. Questo decide tenendo in debita considerazione una serie di fattori:

- Il miglior interesse del bambino;
- l'assenza di pericoli per l'ordine e la disciplina della struttura;
- la mancanza di rischi per la salute e sicurezza delle altre madri e dei loro figli presenti nella struttura.

La valorizzazione del primo requisito implica l'assenza della previsione tassativa di un periodo prestabilito massimo in cui il bambino può stare con la madre, anche se, nella maggior parte dei casi, i bambini lasciano le *units* verso i diciotto mesi o anche prima, quando il migliore l'interesse

⁵ 54 § STRAFFULDBYRDELSESLØVEN [SENTENCE EXECUTION ACT] (Lovbekendtgørelse [LBK] nr 435 af 15/05/2012 [Act Promulgation No. 435 of May 15, 2012]), <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141683>.

⁶ In particolare, dove almeno uno dei due non sia stato condannato a pena detentiva, la permanenza di entrambi è possibile all'interno delle c.d. "carceri aperte"; ove entrambi siano stati condannati a pena detentiva, è possibile che la pena sia eseguita all'interno di carceri ordinarie pur mantenendo la convivenza di fatto.

⁷ The operation of prisons in England and Wales is regulated by the Prison Rules, which are set out in the Prison Service Instructions. These instructions regulate the operation of the Mother and Baby Units. Prison Service Order: Women Prisoners, 2008, PSO 4800, at 51, https://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/psipso/PSO_4800_women_prisoners.doc.

del minore lo richieda. Eccezionalmente possono essere ammessi anche tempi di permanenza superiori ai diciotto mesi.

Il piano relativo alla separazione viene predisposto già nel momento di ingresso nella struttura da un *team* di operatori, con il coinvolgimento anche della madre.

Solitamente in queste *baby units* non possono aver accesso le detenute di categoria A ovvero soggette a rischio di evasione.

Finlandia

La disciplina del detenzione madri-figli è quella del *Children's Protections Act*⁸. Secondo quanto previsto, il genitore può scontare la propria pena all'interno del carcere in una unità familiare. Il bambino può vivere in carcere fino all'età di due anni, salvo che, per il suo benessere, detto limite non sia prolungato a tre anni. Anche in Finlandia vige la parità di genere e dunque il bambino può essere affidato sia al padre che alla madre. La decisione spetta ad un assistente sociale cui il bambino è affidato, previo parere della *Criminal Sanctions Agency*. Anche la Finlandia conosce il c.d. "carcere aperto" in cui la famiglia (padre e madre detenuti ed il bambino) possono vivere insieme in un c.d. unità famiglia.

Anche la Finlandia ricorre alla pena privativa della libertà in un numero molto ridotto di casi, e, nel caso in oggetto, vengono per lo più adottate "misure alternative" quali la sospensione della pena ed il braccialetto elettronico.

Infine, ove la gravidanza abbia inizio prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, la stessa può essere sospesa fintanto che la madre non si sia ripresa dal parto.

Francia

Le detenute scontano la pena in istituti o sezioni separati dagli uomini ed hanno la possibilità di tenere con loro i figli di età inferiore ai diciotto mesi⁹. Il bambino può essere autorizzato a vivere con la madre all'interno del carcere anche dopo i diciotto mesi, fino al massimo di 2 anni di età, previa richiesta scritta da parte della madre al direttore del carcere il quale, nel prendere la decisione, deve ricevere un parere dalla commissione consultiva regionale di composizione mista (tra cui uno psichiatra, un pediatra, uno psicologo e un assistente sociale). Per preparare la madre ed il bambino al momento della separazione, l'amministrazione penitenziaria predispone tutta una serie di attività e giornate all'esterno in modo da abituare gradualmente il bambino.

I minori vengono accolti in apposite sezioni per «mères-enfants» ou «nursérie». La circolare del 16 agosto del 1999 disciplina le condizioni di accoglienza dei bambini con le proprie madri. L'autorizzazione al mantenimento del minore con la madre segue le regole della patria potestà e, in caso di disaccordo tra i genitori, decide il "juge aux affaires familiales". In caso di incapacità

⁸ As specified in chapter 4:10 § 23.9.2005/767 FÄNGELSELAG [PRISON ACT No. 767 of Sept. 23, 2005],

[http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050767?search\[type\]=pika&search\[pika\]=f%C3%A4ngelse](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050767?search[type]=pika&search[pika]=f%C3%A4ngelse).

⁹ CODE DE PROCEDURE PENALE (CODE OF CRIMINAL PROCEDURE) art. D401, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2E1B6505838B6256B5CE6E1FD4ED4991.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT00006071154&dateTexte=&categorieLien=cid.

della donna, il personale della struttura riferisce al PM, il quale a sua volta solleva la questione dinnanzi al giudice per i minori.

Il bambino all'interno delle strutture carcerarie è considerato libero, quindi, con il permesso della madre, può lasciare la struttura senza particolari formalità.

Per quanto riguarda il mantenimento dei legami familiari sono stati creati sia le c.d. *stanze per la visita familiare* sia i cc.dd. *UVF*. I primi sono ambienti chiusi che permettono ai detenuti di incontrare le proprie famiglie per un massimo di sei ore al giorno. Le *UVF*, i cc.dd. nuclei familiari, sono degli appartamenti arredati con due o tre camere, separati dall'istituto detentivo, dove il detenuto può ricevere la propria famiglia nel rispetto della privacy. L'accesso a tale struttura può avvenire per un periodo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 72.

Grecia

La legge n. 2776 del 1999 disciplina la materia e prevede il termine massimo fissandolo a tre anni di età (art. 13)¹⁰. Si prevede che la madre viva con il proprio figlio in particolari strutture a ciò dedicate.

Islanda

The Enforcement of *sentences Regulation* prevede che il limite massimo sia fissato a 18 mesi e che dopo questo limite la permanenza in carcere del bambino sia da considerarsi dannosa¹¹.

Si prevede la sospensione dell'esecuzione della pena per tre mesi in circostanze particolari tra cui rientrano lo stato di gravidanza ed il recente parto.

Le misure alternative sono frequentemente applicate. Tra queste il *community service* e la pena da scontarsi in particolari istituti esterni al carcere.

Nuova Zelanda

Nel 2008 una riforma legislativa, entrata in vigore solo nel 2011, ha innalzato il limite massimo di età da 6 mesi a 2 anni¹². Non possono vivere insieme al proprio figlio le detenute condannate per delitti di violenza contro i minori. Per accedere al beneficio, sempre che ciò sia nel migliore interesse del figlio, esse debbono essere sottoposte ad attento esame psichiatrico e deve essere verificata la non assunzione di droghe.

Vengono predisposte idonee strutture all'interno del carcere. In particolare dopo la riforma del 2011, sono state costruite una serie di *Babies Units*.

Norvegia

¹⁰ SOFRONISTIKOS KODIKAS [DISCIPLINARY CODE], Law No. 2776/1999, EPHEMERIS TES KYVERNESEOS TES HELLNIKES DEMOKRATIAS [E.K.E.D.] [GAZETTE OF THE HELLENIC REPUBLIC] 1999, A:291, <http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws>.

¹¹ Provision 6, Regulation of Enforcement of Sentences, No. 961/2005, <http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/bbe1d2b5ba83f517002570b5004bc533?OpenDocument>.

¹² Corrections (Mothers with Babies) Amendment Act 2008, <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2008/0088/latest/whole.html>, amending Corrections Act 2004, <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0050/latest/DLM294849.html>.

Non è prevista la possibilità che i figli vivano con le madri all'interno delle strutture penitenziarie. È invece previsto che le madri possano trascorrere parte della propria pena fuori dal carcere in apposite **Homes for mother**, fino a quando il bambino è grande abbastanza da essere separato dalla propria madre, generalmente intorno ai 9 mesi di vita¹³. Ne consegue che le madri condannate a pena di breve durata possono scontare l'intera pena nei citati istituti.

Si prevede anche la possibilità di posporre l'esecuzione della pena se la donna si trova in stato interessante o ha dato di recente alla luce un bambino (di età non superiore ai 9 mesi).

I giudici tendono ad applicare, ove possibile, le misure alternative. All'inizio del 2012 delle 255 donne detenute, 187 stavano scontando la propria pena all'esterno della struttura carceraria.

Portogallo

Il portogallo prevede come limite massimo ordinario i 3 anni che possono essere aumentati fino al massimo di 5 anni¹⁴.

Russia

Non si permette che i bambini vivano in cella con le proprie madri. Essi possono essere affidati fino all'età di tre anni ad un *prison child care center*, cui le madri possono far visita dopo l'ordinario orario di lavoro¹⁵.

Spagna

Si prevede la possibilità per il bambino di vivere in carcere con la propria madre fino all'età di 3 anni, sempre che ciò non ponga a rischio il minore¹⁶. All'uopo sono predisposte delle strutture a ciò dedicate.

Svezia

Il carcere è considerato l'*extrema ratio* e si ricorre spesso alle cc.dd. *noncustodial care*, tra cui il monitoraggio elettronico e la *probation*.

La materia è stata oggetto di una recente riforma¹⁷. Nella precedente normativa veniva fissato il termine massimo in dodici mesi di età del bambino. Attualmente la legislazione fa riferimento alla

¹³ Ch. 3:12 § STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN [ACT ON EXECUTION OF SENTENCES] (Lov 2001-05-18 No. 21), <http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-05-18-21?q=STRAFFE%20GJENNOMF%20RINGSLOVEN>; Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven [Guidelines for Act on Execution of Sentences and the Accompanying Regulation], May 16, 2002, http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/reglement/2002/retningslinjer-til-straffeg-jennomforing.html?id=107080; *St.meld. nr. 37 (2007–2008), Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn, 11.5.2 Kvinner med små barn* [Government Proclamation No. 37 (2007–2008) Sentences That Work – Less Crime – A Safer Society], <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-37-2007-2008-11/5/2.html?id=527793>.

¹⁴ Lei No. 115/2009, de 12 de Outubro, art. 7(1)(g), http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1147&tabela=leis.

¹⁵ CORRECTIONAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION art. 100, Federal Law No. 1-FZ of January 8, 1997, ROSSIISKAIA GAZETA [ROS. GAZ.] No. 9, Jan. 16, 1997.

¹⁶ Real Decreto 190/1996, por el que se Aprueba el Reglamento Penitenciario [Royal Decree 190/1996, Approving the Penitentiary Regulation], Feb. 9, 1996, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO [B.O.E.], Feb. 15, 1996, <http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307>.

parola “fanciullo” evitando di imporre limiti d’età e vincolando la decisione alla valutazione del maggior interesse del minore. Anche in Svezia vige il principio della parità di genere e pertanto il bambino può vivere sia con il padre che con la madre detenuti.

Considerazioni riassuntive sulle pratiche virtuose

Di seguito e per punti si riportano le seguenti considerazioni

1. Implementazione, per quanto possibile, tenuto conto della gravità della sanzione inflitta, del ricorso a misure *latu sensu* alternative che possano permettere alla detenuta madre di eseguire la pena fuori dal carcere, anche in un’ottica di massima valorizzazione del principio di *extrema ratio* del ricorso alla pena detentiva;
2. Implementazione della costruzione di apposite strutture, preferibilmente fuori dalla realtà carceraria, ma comunque fisicamente separate, in cui le madri possano a) vivere col proprio bambino; b) recarsi in visita regolare;
3. Valorizzazione del principio della parità di genere anche per quanto concerne la possibilità per il genitore di vivere con il proprio figlio all’interno della struttura carceraria o di strutture a ciò specificamente dedicate;
4. Previsione di limiti di età non elevati (la media è sui 2 anni) per la convivenza all’interno dell’istituto di pena;
5. Valorizzazione del criterio del miglior interesse del figlio;
6. Valorizzazione del ruolo di madre anche nell’ottica rieducativa;
7. Valorizzazione del ruolo della madre anche al momento di predisporre e gestire il momento del distacco dal figlio;
8. Creazione di appositi spazi per i colloqui con i propri famigliari
9. Creazione di appositi spazi in cui poter trascorrere del tempo in famiglia e godere della relativa privacy, con valorizzazione anche di momenti di intimità

Alla luce di quanto precisato, la normativa italiana si mostra per molti aspetti all’avanguardia, è invece l’applicazione che ne è stata fatta che risulta suscettibile di ulteriori e necessari miglioramenti.

Se da un lato il ricorso a misure alternative è stato implementato dalla legge n. 40 del 2011 che ha previsto la detenzione domiciliare speciale¹⁸ per le madri di prole inferiore agli anni 10 (art. 47

¹⁷ Ch. 2:5 § FÄNGELSELAG [PRISON ACT] (Svensk Författningssamling [SFS] 2010:610), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-610/.

¹⁸ Detenzione domiciliare speciale (art.47- quinquies l. 354/1975): Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Vi possono essere ammessi la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi o il padre quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli che abbiano espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo.

La legge 62/2011 ne ha esteso l’efficacia introducendo il comma 1-bis all’art. 47-quinquies che consente l’espiazione dei minimi di pena richiesti per accedere al beneficio (un terzo o 15 anni in caso di ergastolo) presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di

quinquies o.p.¹⁹) e l'istituto dell'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21 bis o.p.), e, dall'altro, la legge n. 62 del 2011 ha limitato la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare in carcere nei confronti di madri con figli conviventi di età fino ai 6 anni ai casi di esigenze di eccezionale rilevanza, prevedendo a questi fini anche la predisposizione dei cc.dd. istituti a custodia attenuata per detenute madri ed estendendo la detenzione domiciliare anche nella forma della casa famiglia protetta ai medesimi destinatari, alquanto criticabile appare invero allo stato dell'arte la traduzione in essere degli Icam e delle case famiglia protette. L'unico esempio virtuoso di ICAM risulta ad oggi purtroppo solo quello sperimentato fin dal 2007 a Milano, mentre per quanto riguarda le case famiglia protette risale solo a pochi giorni fa l'annuncio dell'imminente apertura di una prima struttura nella Regione Lazio. Risulta di tutta evidenza che, ove le strutture a custodia attenuata vengano realizzate nelle strutture carcerarie, sebbene in edifici o sezioni autonomi o ancora peggio manchino, il bambino rischia di subire un trauma notevole venendo "ristretto" con la madre all'interno del carcere, con totale vanificazione della *ratio* dell'originaria previsione normativa.

Così come sollecitato dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R. (2006) 2 (Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules (Jan. 11, 2006), <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747>) che esorta gli Stati membri a conformarsi agli obblighi internazionali, assicurando parità di diritti e trattamento per i figli che vivono con il genitore detenuto, nonché a creare le condizioni di vita adatte alle loro esigenze, in unità totalmente indipendenti e quanto più lontane possibili dall'ambiente carcerario, valorizzando adeguatamente il "migliore interesse del bambino", e sottolineando la necessità che le strutture, ove permettano la convivenza delle detenute madri con i propri figli siano dotate di tutte le *facilities* all'uopo necessarie (salute, igiene, personale qualificato etc.),

preso atto

- a) dell'avvenuta implementazione delle misure alternative intervenuta ad opera della legge n. 40 del 2001 che ha previsto da un lato la detenzione domiciliare speciale per le madri di prole inferiore agli anni 10 (art. 47 quinquies o.p.) e l'istituto dell'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21 bis o.p.), e, dall'altro, della legge n. 62 del 2011, che introducendo la previsione di cui al comma 1-bis all'art. 47-quinquies, ha consentito l'espiazione dei minimi di pena richiesti per accedere alla detenzione speciale presso un ICAM, ovvero a determinate condizioni nella propria abitazione, o in altro luogo di**

provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità ad espriare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espriata nelle case famiglia protette, ove istituite.

¹⁹ Rammentiamo che da ultimo la Consulta, con sentenza n. 239 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis* ord. penit. nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 *quinquies* e della detenzione domiciliare di cui dall'art. 47 *ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), della medesima legge penitenziaria. In particolare la Corte ha sottolineato che "nell'economia dell'istituto assuma un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile 'normale' con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo". Tale interesse "oltre a chiamare in gioco l'art. 3 Cost., in rapporto all'esigenza di un trattamento differenziato, evoca gli ulteriori parametri costituzionali richiamati dal rimettente (tutela della famiglia, diritto-dovere di educazione dei figli, protezione dell'infanzia: artt. 29, 30 e 31 Cost.)".

privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza o ancora presso una casa famiglia protetta

- b) del fatto che la legge n. 62 del 2011 ha disposto di divieto di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti di madri con prole fino ai 6 anni, prevedendo altresì che, in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essa venga predisposta in un ICAM,
- c) del fatto che la medesima legge ha previsto l'istituzione delle case famiglie protette, quali luoghi alternativi per l'esecuzione della detenzione domiciliare speciale in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
- d) che la realizzazione degli ICAM appare allo stato ancora embrionale, mentre quella delle case famiglia protette è una previsione che ancora non ha ricevuto attuazione

si sottolinea la necessità di:

1. sollecitare la costruzione di nuovi ICAM, suggerendo che essa sia esterna al perimetro carcerario e investire risorse nella loro realizzazione, così come nella realizzazione delle cc.dd. case famiglie protette;

2. chiarire espressamente chi sia competente a dare applicazione alla norma di cui all'art. 47 quinquies comma 1 bis o.p. (rammentiamo che il trasferimento in un ICAM è provvedimento "interno" al circuito penitenziario, mentre l'ammissione ad espiare la pena in uno degli altri luoghi indicati comporta l'immissione nel circuito di esecuzione penale esterna);

Inoltre, valorizzando quanto previsto dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali che sollecita la necessità di mantenere un rapporto ed un contatto tra genitori detenuti e figli (Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2012 O.J. (C 326) 391, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN>):

3. Valorizzazione del ruolo della madre anche al momento di predisporre e gestire il momento del distacco dal figlio.

4. Creazione di appositi spazi per i colloqui con i propri famigliari.